

XCVII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Continuazione del discorso del Senatore Farina all'art. 25* — *Emendamento del Senatore Siotto Pintor all'articolo stesso* — *Il Senatore Montanari propone si rinviino all'Ufficio Centrale le modifiche agli articoli 16, 27, 32, 58, 59, 60 del progetto di statuto, fatte dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Approvazione della proposta di rinvio* — *Sospensione della discussione* — *Adozione e votazione di due progetti di legge, l'uno per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina nello stato maggiore della marina, l'altro per una maggiore spesa sul Bilancio 1862 della marina ai capitoli 15 e 16: - Personale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà comunicazione di due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** dà lettura delle lettere dei Senatori Salvatico e Lambruschini, colle quali domandano un congedo, che è loro concesso dal Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia, rimasta all'art. 25.

La parola è continuata al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Signori Senatori! Io mi arrestava ieri nel mio discorso al punto in cui avevo

segnalato il pericolo dell'assorbimento della Banca per parte del Governo, quando non funzionasse continuamente un Consiglio superiore a fianco del governatore.

L'aver provveduto a questo gravissimo inconveniente è uno dei pregi principali del progetto dell'Ufficio Centrale, posto a riscontro del progetto ministeriale.

Infatti nel progetto dell'Ufficio Centrale noi abbiamo messo 6 consiglieri nominati dall'assemblea generale, finchè le sedi non giungano a 10, 8 quando oltrepassino quel numero, i quali consiglieri costantemente debbono risiedere nella capitale per funzionare continuamente a fianco al governatore.

Ma il progetto ministeriale chiamando invece a funzionare gente che risiedono a molte miglia di distanza, gente che risiedono in luoghi, le comunicazioni delle quali col centro riescono per lo meno lunghe e sovente espresse anche a gravi disagi, porta l'inevitabile conseguenza che essi assai difficilmente si rechino a disimpegnare le funzioni che loro incumbono nel Consiglio superiore, di modo che il Consiglio superiore stesso rimanendo monco, ne viene la necessità che provveda alle emergenze dell'amministrazione della Banca il governatore dal Re nominato. Di maniera che nel nostro progetto

è assicurata l'indipendenza, dirò così, della Banca dalla soverchianta ingerenza del Governo; nell'altro è invece assicurata la soverchianta e preponderante ingerenza governativa rispetto ad una rappresentanza sociale, la quale è nel fatto impossibile che possa funzionare.

Questo fatto viene anche evidentemente ora dimostrato, da che i rappresentanti delle sedi delle provincie meridionali, anche là dove la sede fu legittimamente costituita non si recarono mai, o quasi mai a sedere col Consiglio che si raduna nella capitale.

Per conseguenza non solo abbiamo l'induzione ma anche il fatto che dimostra il vizio del sistema ministeriale al quale noi ci siamo forzati di contrapporre un argine, un riparo.

Ma non basta soltanto che il Consiglio sia permanente, ma è anche necessario che sia autorevole, cioè sia composto di persone che veramente per la posizione loro sociale possano ispirare fiducia alla società non solo, ma ardisco dire a tutto il paese eziandio, giacchè tutto il paese è interessato al buon andamento di questa unica e grandiosa istituzione di credito. Ora come mai in questo punto potrà aderirsi al sistema ministeriale che sottraendo questi consiglieri ad ogni momento alla gestione dei loro affari, pone questi capi di importantissime case commerciali nella condizione di trascurare i propri per venire invece a curarsi di quelli della Banca che nel loro interesse privato sono minimi in confronto di quelli che abbandonano?

Una supposizione che basi sopra questo principio è perfettamente in urto coi fatti, cogli interessi di ciascun individuo che non si devono mai porre in conflitto col l'interesse generale della istituzione.

Per conseguenza anche sotto questo rapporto nel sistema ministeriale non si può mai immaginare che funzioni davvero il Consiglio superiore della Banca; così conseguentemente ne nasce il necessario assorbimento governativo nel senso più lato, che immaginare si possa.

Se non che aggiungeva il signor Ministro: voi vi preoccupate tanto di volere la rappresentanza generale degli azionisti della società, e non vedete che quando avete la rappresentanza delle assemblee locali che nominarono i rappresentanti delle sedi, voi avete frazionata bensì, ma pure avete la generalità della rappresentanza degli azionisti.

Questo argomento basa, a mio credere, sopra un grandissimo errore di fatto, per dimostrare il quale mi è necessario esaminare in complesso il sistema relativamente appunto alla nomina dei Consigli delle sedi e dei loro rappresentanti nel Consiglio centrale superiore della società.

Undici sono nel progetto ministeriale le sedi proposte. Le azioni esistenti attualmente sono 48 mila: 32 mila di queste azioni appartengono a due sole sedi, le quali non hanno che due su dieci rappresentanti nel Consiglio superiore, mentre per averne un numero giusto in proporzione di quelli che hanno le altre sedi che non

hanno che 16 mila azioni, invece di 2 ne dovrebbero avere 16 perchè come possiedono un numero doppio di azioni, così dovrebbero avere il doppio numero di rappresentanti, e come quelle hanno otto rappresentanti, queste, per stare nella proporzione dovrebbero evidentemente averne 16.

Nè a questo si rimedia con una proposta dell'onorevole signor Ministro che venne comunicata all'Ufficio Centrale, colla quale si tendeva a dare alle sedi che avevano più di 5 mila azioni due rappresentanti invece di uno. Perchè anche nel caso della nuova proposta ministeriale le 32 mila azioni avrebbero 4 rappresentanti mentre le 16 mila ne avrebbero 11. Voi vedete quindi che le 16 mila azioni verrebbero ad avere quasi il triplo di rappresentanti di quello che avrebbero le 32 mila azioni; quindi enorme sproporzione.

Per stabilire la proporzione le sedi delle antiche provincie non dovrebbero avere quattro, ma ventidue rappresentanti; nè questa proporzione cambia anche col corrispettivo aumento del terzo che nasce dall'attribuire a ciascun azionista attuale tre azioni per ogni due che presentemente possiede.

Ma questa sproporzione raggiunge il limite quasi dell'incredibile, quando alle antiche provincie si uniscono la Toscana e la Lombardia.

Dissi che nel progetto del Ministero le sedi sono undici. Piemonte, Toscana, Lombardia hanno circa quarantasei mila delle quarantotto mila azioni in ora esistenti.

Eppure resterebbero in minoranza rispetto alle altre sei sedi che non rappresentano che due mila azioni. Per ristabilire la proporzione bisognerebbe ai possessori delle quarantasei mila azioni attribuire più di cento quaranta rappresentanti. Voi vedete dunque se non aveva completamente ragione di dire al Senato che nel progetto ministeriale la preponderanza era attribuita a una presso che impercettibile minoranza della società.

Ma si rispose a ciò che questa disparità era temporanea, che nel progetto del Ministero era provveduto perchè le località che non possedevano ancora azioni potessero sottoscriverne ed acquistarne; che quindi era inutile il preoccuparsi di uno stato di cose, il quale necessariamente non era che temporaneo ed affatto transitorio.

Esaminiamo il valore di questa risposta.

Anzitutto il legislatore deve provvedere a fatti certi, o a fatti che nella sua giusta previdenza debbano avverarsi in un determinato limite di tempo.

Io, rispondendo l'altro giorno all'onorevole Senatore Cataldi, vi ho già indicato come uno degli inconvenienti non piccoli del progetto ministeriale stia in ciò, che vi è una considerevole emissione di azioni senza premio, effettuata contemporaneamente ad un'altra considerevole, ma meno considerevole, emissione di azioni con premio che sono quelle destinate alle località ove attualmente non esistono che pochissime azioni.

Fra due contemporanee emissioni di azioni, l'una con

premio e l'altra senza premio, è evidente che quella con premio per il momento deve necessariamente restare indietro.

Ma ciò non basta. Per indurre le località che non possiedono in ora azioni a farne acquisto, forza era di far sì che l'obbligazione loro di assumere le azioni della Società, precedesse il beneficio che quelle località potevano sperare dalla attivazione colà delle operazioni della Banca. Questo era quello che si era praticato in Lombardia; ma qui invece si fece il rovescio. Si è già esteso loro tutto il beneficio che può fare la Banca; la Banca già funziona in quelle località, conseguentemente ben difficilmente, almeno nelle località le più importanti, si indurranno i capitalisti ad assumere azioni con premio.

Sgraziatamente nel caso nostro vi è anche una circostanza che dissuade da questo impiego.

Abitualmente le azioni della Banca, calcolato anche il premio, vengono a rendere poco più poco meno quello che rendono i fondi pubblici. I dividendi della nostra Banca colle grandi spese che ha dovuto sostenere per introdurre dall'estero del numerario si sono ridotti poco più poco meno all'interesse che si percepisce dalla rendita dei fondi pubblici. Ma l'impiego di pubblici fondi presenta bensì qualche pericolo di perdita per il ribasso dei fondi medesimi, ma viceversa nella Banca ci sono pericoli molto più gravi. Abbiamo veduto in breve tempo ribassare le azioni dal prezzo che avevano di un quinto, di un quarto, o poco meno; l'indole stessa delle operazioni della Banca, non scevra pur troppo da pericolo, come sono quelle degli sconti specialmente, espone il proprietario dell'azione a vedere sensibilmente, gravemente dirò in determinate circostanze di crisi, diminuito il capitale sociale: per conseguenza è questo un impiego che non molto alletta. In questo stato di cose possiamo noi credere che possa celeremente succedere che le località che non hanno di queste azioni ne facciano acquisto?

Francamente io tengo per la negativa; sia perchè queste azioni per se stesse rendono troppo poco in confronto dell'interesse del Debito pubblico, sia perchè, come dissi, quelle località già risentendo ogni vantaggio che potevano sperare dall'istituzione della Banca, non sono più menomamente eccitate ad acquistare quel numero di azioni che potrebbe assicurare loro il vantaggio dell'istituzione medesima la quale già funziona nei loro paesi.

Del resto, o Signori, quando ci si dice: voi dovete calcolare che questo fatto è un fatto transitorio perchè le azioni non hanno residenza fissa; perchè non vi è alcuna relazione certa fra il luogo ed il possessore delle azioni; fra il luogo ed il numero delle azioni medesime, i cui possessori in quel luogo si trovano; voi evidentemente fate la censura del sistema ministeriale: perchè se volete veramente avere una rappresentanza sociale che, dovunque si trasporti il possessore dell'azione, dovunque vadano le azioni medesime, esista sempre ragionevolmente, fatela non delle sedi,

perchè voi stessi qui convenite che non rappresentano le azioni; ma fatela della società la quale ovunque siano i possessori delle azioni medesime certo è che sarà dai nominati dalla Assemblea generale sempre legalmente rappresentata.

Dunque questa ragione, che si adduce per combattere il sistema di coloro, che vogliono, che la rappresentanza della società sia nominata, almeno in gran parte, dall'Assemblea generale, questo sistema, dico, è quello che condanna il principio di attribuire la rappresentanza della società alla semplice rappresentanza delle sedi.

Del resto, o Signori, se noi combattiamo la rappresentanza delle sedi, non è già perchè noi intendiamo di precludere l'adito alla rappresentanza locale. No, Signori: questo noi non lo vogliamo, anzi desideriamo che vi sia. Ma quando veramente vi deve essere la rappresentanza locale (non confondiamola colla rappresentanza delle sedi), torniamo allora al sistema, che pure ha tradizioni italiane, al sistema di cui vi ho parlato ieri, al sistema toscano, nel quale, nell'amministrazione della società, appunto perchè siano rappresentati gli interessi locali del commercio, si è introdotta la pratica che fra i direttori della Banca entrino membri delle Camere di commercio delle località principali.

In allora voi avrete una vera rappresentanza degli interessi locali.

In ora voi non avete che la rappresentanza di una minoranza impercettibile di azionisti, la quale, quando noi diciamo che non rappresenta il commercio locale, voi ci rispondete che rappresenta gli azionisti: quando vi diciamo che non rappresenta la maggioranza degli azionisti, voi ci rispondete che rappresenta gli interessi locali.

In fatto, non rappresentano, come credo aver dimostrato, nè l'una, nè l'altra cosa.

Ma ci si dirà: se non rappresentano nè una cosa, nè l'altra qualche cosa pure conviene che rappresentino.

S' signori, qualche cosa rappresentano; ma sapete voi cosa rappresentano veramente? La regione bancaria.

Ecco nei minimi termini cosa sono i rappresentanti delle sedi nominati dal Consiglio locale che formano il Consiglio superiore, il tutto come è organizzato nel sistema del Ministero.

La regione bancaria per sé sarebbe semplicemente una incongruenza perchè non ha per sé ragione di esistere.

Essa veramente non ha un valore, che per una specie di riverbero, che trae dalla regione politica, e dal sistema della regione politica stessa.

Cosa costituisce la regione bancaria?

Costituisce una ingerenza delle sedi negli affari delle succursali che non è giustificato nè punto, nè poco, che non è necessario, che non è fondato.

Quando un Consiglio di una succursale, quando una

Commissione di sconto di una succursale deve fare uno sconto, un'anticipazione sovra deposito, che bisogno ha della ingerenza, per fare ciò, della Direzione della sede?

Nessuna! Evidentemente nessuno può essere più informato quanto allo sconto, alla anticipazione richiestagli della Direzione della succursale che conosce perfettamente gli individui della località nella quale si trova, il credito delle persone alle quali fa lo sconto o l'anticipazione. Ma è forse necessaria questa intromissione delle sedi per far sì che il centro conosca meglio le condizioni delle località delle succursali? Ma niente affatto; dal momento che il centro è in relazione diretta con quelle persone di sua piena confidenza che sono nelle località delle succursali le quali corrispondono direttamente con esso e gli danno tutti gli schiarimenti necessari, evidentemente l'intromissione della sede non può avere altro risultato che di imbarazzare, di ritardare le operazioni. Dunque la regione bancaria nel funzionamento della Banca costituisce una terza ruota che non fa che completamente incagliare, non agevolare né punto né poco l'andamento della istituzione medesima.

Ma il concetto della regione bancaria emerge evidentemente dal progetto ministeriale; esso ha riservato alle sedi di distribuire i fondi alle succursali; dalle succursali si deve far capo alla sede; insomma fra le succursali ed il centro sta sempre l'intromissione della sede; per conseguenza è evidente che tale è l'idea del Ministero. Ma l'idea prevalente del signor Ministro della regione bancaria trapela benanco manifestamente dalle parole che egli ha pronunciate ieri. Egli vi diceva che l'azione della Banca doveva avere un'iniziativa locale, e con ciò apertamente ammetteva quello che vi dissi che la sede doveva predominare il centro, perchè se la sede non predomina il centro è impossibile che la sede possa avere l'iniziativa invece di subirla.

Di più l'onorevole Ministro reclamava istantemente dall'Ufficio Centrale la soppressione dell'art. 35, nel quale la dipendenza delle sedi dal centro è espressamente stabilita colle disposizioni seguenti.

« Dal Consiglio superiore dipendono tanto le sedi quanto le succursali. »

Il signor Ministro istantemente reclamava la soppressione di quest'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, appunto perchè in esso si stabiliva quella dipendenza, quella gerarchia vera e non fittizia della quale faceva tanto caso il signor Ministro, dicendo che il suo progetto era intieramente gerarchico; mentre invece io credo d'aver dimostrato che colla iniziativa degli affari alla sede invece che al centro, il suo sistema è eminentemente sovversivo d'ogni qualsiasi organizzazione gerarchica.

Infine il concetto ministeriale parmi ancora meglio trasparire da una specie di grido di dolore che strapapa al signor Ministro il timore della soppressione della supremazia delle sedi sulle succursali. E qual era questo grido? Consisteva in questo ragionamento se il

centro dimentica la sede, perde il mezzo che la sede conosca gli interessi locali.

Or bene, chiedo io, di quali interessi locali intende parlare il signor Ministro? Degli interessi locali, veramente del luogo nel quale sta la sede?

Di questi no certo, perchè la sede ne conserva la piena cognizione anche nel sistema propugnato dall'Ufficio Centrale.

Anzi essa può occuparsene meglio perchè non è distratta dall'altra occupazione di conoscere gli interessi delle sedi, e quindi può più profondamente occuparsi a conoscere le condizioni della località alla quale è preposta.

Quali dunque erano questi interessi locali?

Erano evidentemente gli interessi locali delle succursali.

Ma perchè questa duplicità di studi e di cognizioni?

Non abbiamo già in ogni luogo, dove havvi succursale, un Consiglio espressamente destinato per questo fatto? Non è questo Consiglio in corrispondenza col centro? Che bisogno esiste dunque che c'entri la sede a mettere la terza ruota, come or ora diceva, e ad imbarazzare le relazioni dirette fra il centro e la succursale?

Nemmeno si può dire che sia la sede, che possa fornire schiarimenti di fatto circa alla solvibilità delle persone, per sapere cioè se possan meritare sì o no credito e per le quali (non avendo noi il Castelletto, notate bene), si provvede volta per volta quando si presenta il titolo allo sconto.

Ora quando sarà presentato un titolo, dovrà la succursale ricorrere alla sede per sapere se deve sì o no fare un fido? Ma non conosce la succursale le condizioni dell'individuo il quale abita nello stesso luogo in cui abitano i membri del Consiglio della succursale, non conosce, dico, queste condizioni infinitamente meglio che coloro che abitano la località della sede?

Dunque a cosa riesce il parere della sede?

Ad un incaglio, ad un ritardo nelle operazioni, e sa ognuno quanto questi incagli e questi ritardi siano rovinosi nelle operazioni commerciali.

Ma ciò non basta ancora. Chiunque ha qualche pratica negli affari commerciali sa quanto prezioso sia in essi, quanto da tutti ricercato il segreto. Questo segreto non lo crediate, o Signori, una chimera. Esso è uno dei più potenti motivi per cui alcune delle più acerbe guerre marittime ebbero origine, e fu principalmente per serbare il segreto delle operazioni commerciali che alcune potenze, fra cui gli Stati Uniti d'America, costantemente si rifiutarono al diritto di visita che voleva esercitare l'Inghilterra ed anche la Francia.

Ora questo segreto delle operazioni commerciali che ha fatto spargere tanto sangue a tante, a così potenti nazioni, voi lo sacrificate con una indifferenza mirabile; lo sacrificate così, dico, al gusto di dare una soddisfazione di curiosità alle sedi, e dico di curiosità, perchè del resto esse non possono fare nulla.

Chi distribuisce i fondi si è il centro, perchè è esso solo che sa quali siano i fondi a distribuirsi, quindi naturalmente il solo che sa in quale quantità ed in quale proporzione possano ripartirsi.

Dunque non si fa che dare una soddisfazione di curiosità agli amministratori delle sedi, soddisfazione che in molti casi può riescire perniciosissima all'andamento delle operazioni che si fanno dai negozianti delle località delle succursali, e conseguentemente anche sotto questo rapporto il sistema regionale è assolutamente da escludersi in un ben ordinato sistema di Banca.

Del resto, o Signori, un'iniziativa locale, diversa, discorde, sufficientemente egoistica, perchè ogni località naturalmente procura di promuovere il soddisfacimento dei bisogni che in essa si manifestano, non temete voi che distrugga l'andamento regolare che deve avere una istituzione che non è destinata a provvedere ad una sola località, ma sì alla generalità delle località dello Stato?

Mi pare che questo timore sia molto naturale; e mi pare conseguentemente che anche sotto questo riguardo gravissimo sia il pericolo di accogliere il progetto ministeriale.

Ma il signor Ministro giunto a questo punto negava la tendenza regionale del progetto e soggiungeva: i centri attuali della Banca non hanno nulla a che fare colle antiche capitali degli Stati.

Ma io non ho detto anzitutto che il progetto ministeriale circoscrivesse le regioni alle antiche capitali; sarà una circoscrizione diversa, ma sarà sempre d'indole regionale.

Per altra parte vi erano negli antichi Stati talvolta due capitali o di fatto o di diritto, perchè l'importanza delle città che costituivano questi due centri era tale che la seconda pareggiava quasi l'importanza delle altre città nelle quali risiedeva il Governo.

Tuttavia questa diversità di centri non impediva che gli Stati italiani fossero parecchi. Altronde in un quadro abilmente lumeggiato vi sono delle parti che naturalmente devono spiccare ed essere messe in luce; altre le quali prudentemente e per far maggiormente risaltare la luce di quelle che sono poste in evidenza, devono essere tinte con ombre.

Ora, quando noi vediamo fra le sedi messe a fianco Napoli a Bari, nasce subito l'idea di vedere in Napoli il punto lumeggiato ed il punto in ombra naturalmente in Bari.

Del resto una istituzione unica è il progetto dell'Ufficio Centrale; una istituzione molteplice e regionale è il progetto del Ministero. Queste idee sono fondamentalmente, radicalmente diverse.

Io concepisco il progetto di stabilire un sistema di Banche regionali; ma in questo caso ogni Banca regionale deve avere il suo capitale, allora capisco che ognuna venga a far valere completamente le sue ragioni in confronto di altre istituzioni consimili.

Ma quando voi volete stabilire delle Banche regionali

indipendenti, con un capitale di una Banca sola mi pare che veniate manifestamente a stabilire che chi non ha messo il capitale, che chi non ha che una partecipazione minima nel capitale medesimo, venga a disporre come gli pare e piace del capitale che appartiene agli altri.

Ora questo mi sembra una negazione completa di ogni principio di giustizia.

Questa verità non l'ha sconosciuta neppure il signor Ministro, e soggiungeva: assolutamente bisogna che i paesi nei quali non esistono le azioni, le acquistino, e no, ne verrà che la Banca non avrà base nel paese, e difficilmente potrà funzionare.

Ma a questo obbietto io credo già aver risposto, dicendo che questi acquisti è impossibile sperarli pronti, è impossibile sperarli in un breve termine di tempo; e che se mai ciò avverrà, avverrà fra un considerevole lasso di tempo durante il quale l'indirizzo dato alla Banca da persone che hanno pochissimo interesse, che partecipano pochissimo nel suo capitale può riuscire fatale all'esistenza della Banca medesima.

D'altronde non è a dire che la Banca non funzionerà se queste azioni non saranno comperate; la Banca funzionerà egualmente.

Per far funzionare la Banca come funziona anche attualmente, non è necessario che vi siano molti azionisti nelle località nelle quali esistono sedi o succursali, basta il numero necessario alla costituzione dei Consigli delle sedi o succursali della Banca medesima, come in ora si è visto, e quando già queste località che quantunque non abbiano azionisti profitano delle anticipazioni, è evidente che tutto il resto non è una necessità, ma è un di più, e che la Banca può funzionare egualmente sì, ma non con eguale sicurezza per le sue operazioni.

Per conseguenza anche questa osservazione mi pare insufficiente a risolvere le molte difficoltà, delle quali ho fatto cenno fino ad ora.

Egli è dietro tutte queste considerazioni che l'Ufficio Centrale credette opportuno modificare grandemente il progetto ministeriale. Noi lo modificammo perchè esso s'informa ai principii di un sistema regionale, che noi rigettiamo, e che nelle istituzioni bancarie non ha un senso pratico. Noi lo rigettammo, ossia lo modificammo, perchè gl'interessi degli azionisti e della maggioranza di essi non sono nel Consiglio superiore sufficientemente rappresentati; perchè manca nel Consiglio superiore la rappresentanza vera degl'interessi delle località; perchè l'interesse generale dello Stato, infine, è sacrificato e posposto all'interesse delle singole località privilegiate.

Ed invero, o Signori, quando voi mi date un Consiglio composto nella sua generalità di rappresentanti delle sedi, quando voi mi supponete che questa rappresentanza delle sedi include la rappresentanza dell'interesse delle località delle sedi medesime, quando voi, dico, mi mettete dieci voti in questi Consigli che rap-

presentano le località, ed un solo che rappresenta l'interesse generale dello Stato, voi ben vedete che l'interesse generale dello Stato è necessariamente sacrificato all'interesse parziale delle località.

Se dunque funziona il Consiglio nel senso proposto dal Ministero ne abbiamo la conseguenza, che l'interesse della località soffoca l'interesse della generalità dello Stato; se non funziona ne abbiamo un completo assorbimento per parte dello Stato della intiera, della principale, della più forte ed estesa istituzione di credito del paese.

Nulla di tutto questo esisteva nello statuto della Banca nazionale. Quando dunque ci si dice che si conserva quello che venne fatto fin qui, che si tiene alla tradizione, noi dobbiamo concludere che si tiene alla tradizione delle parole, ma che si cambia completamente la tradizione dei fatti.

Certo è quanto diceva il signor Ministro, che non bisogna confondere l'interesse pubblico coll'interesse privato; ma viceversa non bisogna confondere l'interesse disparato, disforme, talvolta contraddittorio delle singole località coll'interesse dello Stato.

Ora questa è precisamente la confusione che si fa nella rappresentanza del Consiglio superiore costituito semplicemente dai rappresentanti delle singole sedi. Queste rappresentanze altronde privilegiate sono esse conformi veramente allo spirito dello statuto fondamentale del Regno?

Io credo che no; e lo dirò francamente, perchè questo privilegio di rappresentanza locale, accordato semplicemente a 8 o 10 località del Regno con esclusione di tutte le altre, costituisce una vera imparità di diritto, che si traduce in una imparità di soddisfazioni di materiali bisogni tra le località rappresentate e quelle che non lo sono.

Certo lo Stato deve rappresentare e perfettamente rappresentare la generalità dei cittadini; ma lo Stato non deve alienare questa rappresentanza a pro di una, di due, di dieci località privilegiate.

Tuttavia, o Signori, per amore di conciliazione molte concessioni a questo riguardo fece l'Ufficio Centrale al progetto del Ministero, ed egli sarebbe felice se tutte queste concessioni potessero riescire a conciliare il disparere sorto tra il signor Ministro e l'Ufficio medesimo; egli sarebbe felice di aderire anche a concessioni maggiori, se il farlo dietro quanto ebbi l'onore di esporvi non costituisce un danno veramente manifesto per la Banca e per lo Stato medesimo.

Nel sistema del signor Ministro, nel sistema di questo idolo regionale, vi ha una minaccia permanente contro la istituzione medesima.

Per me nell'andamento qualunque di materiali interessi non conosco pericolo maggiore di questo: che quelli che non hanno pressochè nessuno interesse nel buon andamento della Società abbiano però l'autorità di fare, di disporre, di comandare come meglio loro

piaccia relativamente al capitale della Società medesima.

In questo caso, Signori, è la lotta degli abbienti e dei non abbienti; è la lotta che in alcuni paesi meno ordinati del nostro ha minacciato e forse potrà minacciare per l'avvenire l'intero ordine sociale; è questa lotta, dico, che viene introdotta nella istituzione del nostro grande stabilimento di credito, a rischio di produrre l'intera rovina.

E per lasciare da banda le astrazioni teoriche permettete che vi faccia un caso pratico.

Io non intendo parlare di nessuno degli amministratori attuali delle singole località, credo che tutti siano ottimi, che tutti siano onestissimi, che quindi nessuno di loro sia capace di preferire l'interesse particolare all'interesse generale della istituzione che deve amministrare; ma se sono disposto ad ammettere questo fatto anzi a riconoscerlo pienamente pel caso dell'attualità, non devo però nascondere un pericolo naturale nascente da questa sorta d'organamento.

Quando per esempio mi mettete una sede od una succursale in un paese, il quale non possiede che 35 o 40 azioni di non amministratori, quando mi mettete questa sede e a questa sede siete forzati, per dare un qualche alimento al commercio locale, di darle a distribuire qualche milione al mese; ma non vedete voi l'immensa tentazione che aver possono quegli amministratori di assecondare piuttosto le esigenze delle località, che di preoccuparsi di un interesse cui essi stessi ed i loro concittadini parteciparono così poco?

Voi forse meravigliarete nel sentire che vi sia una sede nella quale non esistono che 35 azioni di non amministratori, eppure havvi in fatto anche di peggio; e ciò vi appalesa uno dei vizi gravissimi di un deplorabile sistema.

Eppure è questa la istituzione circondata da così gravi pericoli che l'onorevole signor Ministro chiamava quella veramente appropriata, opportuna all'Italia e tale che tutti gli interessi d'Italia vi si potessero fondere, che tutti vi si potessero in essa acquietare. Ma non è sacrificando gli interessi privati, non è dimenticando gli interessi delle località, non è posponendo l'interesse dello Stato alle esigenze della regione bancaria, di quest'essere fittizio, ma privilegiato, che voi farete qualche cosa che convenga all'Italia.

Oh Italia mia! non sei tu forse amica del giusto e del vero; la madre del diritto e delle leggi scritte? Dunque se voi volete fare una istituzione veramente italiana fondatela sul giusto, sul diritto e sul rispetto della proprietà di tutti i cittadini. Ma se voi a questa patria comune darete leggi che ammettono per fondamento una classe di persone private dei loro diritti, e questi diritti attribuiti invece a persone che non avrebbero per se stesse alcun titolo ad esercitarli, voi spargerete a larga mano il seme di rancori, il seme della discordia, e invece di consolidare l'unità d'Italia, voi pur

troppò avrete creato dei germi che potranno condurla alla sua rovina.

Io non tedierò più lungamente il Senato.

L'Ufficio Centrale non rifiuta di prendere in esame gli emendamenti proposti dal signor Ministro, ma scongiura il Ministro a far sì che questi emendamenti sieno perfettamente, e non apparentemente soltanto, conformi alle eterne massime del vero e del giusto, agli eterni principii della giustizia distributiva, senza della quale nessun paese, nessuna ordinata società può sussistere, può durare.

Presidenta. Ha la parola il signor Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Nella seduta di ieri udii con molta soddisfazione l'egregio signor Ministro a dire come non fosse egli alieno dal concedere una sede di Banca alla città di Cagliari, mia città nativa, secondochè ebbe la cortesia di promettermi. Spiacemi soltanto che la creazione di quella Banca intenda egli differire a tempo indeterminato.

Ora io credo, o Signori, che non mi sarà mestieri di molte parole per trarvi nella mia opinione, ed è che senz'altro si debba fondare a Cagliari una sede di Banca.

Giusta il ragionamento premesso al disegno di legge presentato dal signor Ministro, che voi potete leggere a pagine 16 e 17; tre sono le condizioni che si richiedono perchè una città sia creata sede di Banca, l'importanza propria, la vita quasi indipendente, e l'essere centro di commercio di un esteso tratto di territorio.

Ora è agevolissimo il dimostrare che tutte queste condizioni concorrono fin d'ora nella città di Cagliari.

Ha in primo luogo importanza propria. Cagliari ha relazioni molto estese con Genova, ma ne ha egualmente con Livorno, con Napoli, con Palermo, con Malta, con Algeri con Messina, colla Corsica, con Marsiglia. La succursale di Cagliari ha nel suo portafoglio due milioni e cinquecento mila lire, fa operazioni ogni settimana per 300 mila lire; e già vi si medita di fare una succursale in Nuoro, centro topografico dell'isola.

La città di Sassari acquista carta sopra Marsiglia ogni settimana per 250 mila lire, ed anche per 300 mila, per la sola vendita di buoi. Ma che dico Sassari? Una sola casa di Sassari, circostanza di fatto che non potrà disconoscere l'onor. signor Ministro.

Vita indipendente. Signori, non è forse più indipendente Cagliari da qualunque città della penisola italiana di quello sia o possa essere Messina da Palermo, Bari da Napoli, Ancona da Bologna?

Centro di commercio. Ditemi su, quale è il centro di tutto il commercio isolano? Non è Cagliari forse?

Evidentemente il sistema della Banca trae origine da una cotale predilezione (che ora non vo' giudicare) del signor Ministro di Agricoltura e Commercio per le regioni. Ebbene, o Signori, se voi unirete Messina a Palermo, se Bari a Napoli, se Ancona a Bologna non uscirete dalle loro regioni. Ma se noi, a modo di esem-

pio, vorremo sottoporre Cagliari a Genova, io temo non ci si dica: Signori, voi sognate una regione a dispetto dell'interposto mare!

Perdoni il signor Ministro, ma quella sua designazione di sedi mi pare presentare parecchie incongruenze. Catania si sottopone a Messina, o non si pensa alle male emulazioni tra l'una e l'altra città. Voi assoggettate Foggia a Bari, quasi che non si sappia che Foggia si reputa cento volte migliore di Bari. Signori, diamo una sede a Bari dove non esiste alcun elemento bancario. Bari è sempre Bari, e non potrà mai essere che Bari (*starità generale*), vale a dire non sarà mai centro di un grande commercio in esteso territorio, perchè stanno vicini a lei due altri centri di commercio quali sono Barletta e Manfredonia.

E nondimeno date una sede a Bari, e a Cagliari la negate? Due sedi date alla Sicilia ed una sola all'isola non ne date?

Il signor Ministro sembra di averci procurato uno scherzo allorchè a pagina 17 riflette che Genova ha un raggio di commercio ben più esteso del territorio Ligure. Debolissimo scherzo. Ben lo sappiamo. Genova è il centro del commercio italiano, Genova è la capitale economica d'Italia, in quella guisa che Roma ne è la capitale naturale, Torino la capitale legale, Firenze la capitale artistica e Milano la capitale morale. Ma dunque fate una sola sede in Genova, se vi piace di essere logici.

Da quest'aula nella quale si raccoglie il fiore della nazione, io mando un saluto cordiale alla nobile città di Sassari, la quale ha supplicato ripetutamente, supplica tuttavia istantemente il Governo di voler dare una sede di Banca a Cagliari, mostrando così che le antiche gelosie di quelle sue primarie città dell'isola vanno via via scomparendo.

Sono lieto di potere a pro della mia patria valermi del nome di un peritissimo economista.

A Gerolamo Boccardo, uomo genovese, in un libro stampato pochi mesi or sono, a sola infiltatura, parve giusta, utile, opportuna la creazione di una sede di Banca in Cagliari.

Signori, io non entro nel merito della questione, io non vo ricercando quanta e quale utilità pratica rechi la distinzione tra le sedi e le succursali. Io non cerco nemmeno se debbano essere undici od otto: non voglio addentrarmi nello esaminare come debbano essere composti i Consigli delle sedi, i Consigli delle succursali: non voglio per ultimo indagare se non sarebbe più espediente, siccome io credo, di affrontare arditamente, francamente il sistema provinciale, sopprimendo questi enti inutili che sedi si appellano. A scendere in tali minuti particolari vo' aver cognizioni pratiche che io, senza vergognare, vi confesso di non possedere.

Dico soltanto, o Signori, che se il Governo crede che si debba dare vita a questo ente intermedio tra le succursali e il Consiglio superiore, non vi ha ragione per dire che non debba essere concesso pure a Cagliari.

La mia aggiunta dunque sta in che, alle parole dell'articolo 25 *ha una sede in Bari, in Bologna*, si metta in ordine alfabetico dopo Bologna in *Cagliari*.

Prego l'Ufficio Centrale di farle buono accoglimento, prego il Ministro di volerla accettare, prego il Senato di volerla votare.

Senatore **Montanari**. Dopo la lunga discussione che dura da due giorni, dopo gli elaborati ed eloquenti discorsi del signor Ministro e del Relatore, certamente io non verrò qui a farvi un lungo discorso fornito di erudizione e di eloquenza: non mi occuperò di teorica o di storia come hanno fatto gli altri: mio scopo unico si è di ridurre la discussione al punto vero della questione, ridurla al concreto e positivo, perchè io credo che oggi mai dobbiamo occuparci appunto degli articoli della legge.

Sarete certamente stati sorpresi insieme con me, udendo le dichiarazioni del signor Ministro e quelle del Relatore.

Il Ministro ci ha ieri dichiarato che le sue proposte presso a poco si accostavano a quelle dell'Ufficio Centrale, che anzi vi era una minima differenza, se pure vi era. Il Relatore ci ha detto che siamo agli antipodi: che i due sistemi sono diametralmente opposti.

Signori, veramente quando sentiamo queste parole di due uomini così autorevoli, bisogna restare sorpresi: per altro credo poter oggi con le nuove proposte alla mano, ed in breve, dimostrare che siamo più vicini ad intenderci di quello che non pare a prima giunta.

Come dunque è nata questa discrepanza di dichiarazioni tra il signor Relatore ed il Ministro?

Per me deriva da ciò, che considerando la storia precedente della Banca sarda, il Ministro ha guardato ad un lato di essa, cioè alle sedi esistenti ed al Consiglio superiore attuale; mentre il Relatore invece ha guardato alla adunanza generale dei soci ed alla nomina dei funzionari. Circa il progetto poi, il Ministro guardava alla proposta nuova che ieri ci è venuta formulando e che ora viene distribuita, ed il Relatore ha obiettato a che? al progetto primitivo. Ma dacchè, o Signori, oggi abbiamo avanti la proposta del Ministro, a me sembra che lasciata da parte la questione storica e le proposte antecedenti o teoretiche, dobbiamo fermarci alle modificazioni che ci sono presentate.

Per conseguenza, o Signori, io esaminerò ad uno ad uno i punti della questione.

Veniamo al governatore. Questo è il primo punto.

Il governatore, secondo il progetto ministeriale, è di nomina sovrana. L'Ufficio Centrale ed il Relatore hanno censurato questa proposta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non è questa l'obiezione.

Senatore **Montanari**. Perdoni, mi pare che abbia mostrato ieri gli inconvenienti che vi sono quando lo Stato abbia la nomina del governatore.

Per parte mia, o Signori, convengo che così si ac-

corda soverchia ingerenza allo Stato nell'amministrazione della Banca, perchè lo Stato così non sorveglia soltanto, ma entra direttamente ad amministrare i fondi privati della Banca.

Ma siccome importa pure che lo Stato abbia un controllo e possa censurare l'amministrazione, e siccome l'esperienza dei commissari regi e dei censori è riuscita inefficace, questo ha fatto prevalere l'idea che lo Stato nomini un governatore, il quale sia l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio superiore. Per me avrei amato meglio che la nomina del governatore venisse o dall'assemblea degli azionisti o dal Consiglio direttivo; oppure che il Consiglio direttivo avesse fatto la proposta, e che il Governo avesse accettato e approvato. Ma, io dico, stando le cose come ora sono, il fatto si è che tanto il Ministro quanto l'Ufficio Centrale hanno accettato e sono d'accordo, che la nomina del governatore sia fatta dallo Stato: anzi, o Signori, l'Ufficio Centrale vi ha fatta un'aggiunta che accresce l'ingerenza dello Stato. Il Ministero stabiliva che lo Stato nominasse il governatore, e poi ivi si fermava l'azione del Governo. Invece l'Ufficio Centrale ha aggiunto che i direttori delle sedi siano nominati dal Consiglio superiore ed occorra l'approvazione dello Stato. Di più ha aggiunto l'Ufficio Centrale che lo Stato non solo approvi la nomina del direttore, ma ancora che possa rimuoverlo.

Per conseguenza, o Signori, in questo punto, anzi che esservi discrepanza tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, vi ha accordo perfetto; anzi trovo che l'Ufficio ha accordato più di quello che il Ministro domandava. E siccome l'aggiunta non spiace al Ministro, così su questo punto non ci è disaccordo di sorta.

Passiamo ora al Consiglio superiore. Quali sono le obiezioni che ha fatto l'Ufficio Centrale alla proposta del Ministro circa il Consiglio superiore? Ha obiettato che il Consiglio difetta di ingerenza, di direzione, di efficacia, ed ha mostrato che questo è tanto maggiore in quanto che il governatore è di nomina governativa. Per cui se lo Stato dirige ed amministra la Banca, e non vi è accanto ad esso un Consiglio che possa efficacemente deliberare ed operare, il governatore nella amministrazione della Banca diventi prepotente.

Ebbene, l'Ufficio accertando questa mancanza di ingerenza, ha osservato prima che il Consiglio superiore troppo di rado si raduna; si raduna cioè solo una volta ogni 15 giorni; che i suoi membri non dimorano stabilmente alla capitale; che vi può essere sopraffazione della minoranza degli azionisti, quando il Consiglio superiore si componga di delegati delle sedi, mentre in alcune il numero di essi è molto scarso.

Queste obiezioni non erano senza ragione.

Io trovo essere importante che il Consiglio superiore si raduni sovente, non ogni 15 giorni, ma una volta alla settimana, e più forse ancora; che i delegati delle sedi dimorino stabilmente alla capitale: che deve evi-

tarsi la sopraffazione della minoranza, e far sì che tutti gli azionisti vi abbiano una parte giusta ed eguale.

Ma, o Signori, a queste obiezioni il Ministro provvede ora colle nuove proposte. Come vi provvede?

Esso acconsente a che il Consiglio si aduni non più ogni 15 giorni, ma settimanalmente, ed anche più spesso se occorre; intende che i delegati delle sedi abbiano dimora stabile nella capitale per un tempo determinato, per un anno o per 18 mesi, per esempio; e perchè il Consiglio superiore possa agire efficacemente, propone che una parte dei delegati abbiano una dimora fissa alla capitale.

Finalmente ha provveduto a che? A che la minoranza non sopraffaccia la maggioranza degli azionisti; e siccome nel progetto anteriore ogni sede doveva avere un delegato, e ciò poteva recare gli inconvenienti lamentati dell'Ufficio Centrale, così ha provveduto che i delegati non siano più uno per sede, ma siano in proporzione degli azionisti; ed in quelle sedi in cui gli azionisti siano maggiori, vi siano eletti due o più delegati.

Così anche da questa parte è soddisfatta l'idea dell'Ufficio Centrale a cui il Ministero si accosta, per cui io non veggio più neppure qui grande discrepanza.

La sola divergenza si ridurrebbe a questo:

Cosa vuole il Ministero? Il Ministero intende che il Consiglio superiore abbia una sola origine, sia omogenea la sua elezione; ed invece l'Ufficio Centrale vorrebbe che avesse due sorgenti, cioè che per una parte derivasse dagli azionisti, colla nomina fatta alle adunanze generali, e per un'altra parte venisse dalle sedi.

Ma, o Signori, quando il Ministero ha provveduto a che sia equiparato il numero delle azioni e delle delegazioni, mi pare tolto via l'inconveniente contro cui si reclamava.

D'altra parte poi debbo osservare, che se vi è pericolo a che le sedi, colle loro rappresentanze locali, potessero far sì che talora le minoranze sopraffacciano le maggioranze, vi è un altro pericolo, che lo eleggere fra i domiciliati nella capitale, come vorrebbe l'Ufficio Centrale, diventi un privilegio, ed un monopolio di pochi che hanno la fortuna di abitare al centro dello Stato; invece il Ministero colla sua nuova proposta evita l'uno e l'altro inconveniente.

Che poi importi assai che il Consiglio superiore consti dei delegati delle sedi, è evidente per varie ragioni: prima, perchè realmente importa che gli interessi, i bisogni locali, la conoscenza esatta degli uomini e delle cose siano fatti ben constare alla capitale, ed ivi non possono rappresentarlo bene che i delegati delle sedi.

E qui addurrò un esempio. Noi avevamo nelle Romagne la Banca delle quattro legazioni, ed avevamo nelle Marche e nell'Umbria la Banca Romana. Ebbene la Banca delle legazioni è scomparsa, la Romana ha cessato di esistere nelle Marche e nell'Umbria, perchè

staccata dal Governo di Roma, ove la Banca aveva sede.

La Banca nazionale è entrata in funzioni in vece di quelle; ma quali ne sono state le conseguenze?

È certo che gli affari vi sono diminuiti grandemente, e che le operazioni bancarie non riescono come prima, e così sicuramente, perchè la conoscenza degli uomini e delle cose è molto minore al centro, d'onde si governa, per cui se in Bologna, se in Ancona, se a Perugia vi esistessero delle sedi, e di là venissero delegati al centro, gli affari sarebbero maggiori, e la Banca nazionale profitterebbe assai più e con maggior sicurezza.

Questo è un fatto che già si verifica nelle Legazioni, nelle Marche e nell'Umbria.

Vengo all'altro punto, ai Consigli delle sedi. Quali sono le obiezioni che ha fatto l'Ufficio Centrale circa i Consigli delle sedi?

Ha detto in primo luogo che non sono l'espressione della società degli azionisti; in secondo luogo, che hanno troppa ingerenza sulle succursali a danno del centro; obiezioni che trovo giuste e ragionevoli. Ma il Ministro colle nuove proposte le quali modificano il progetto primitivo, oggi ci dice che i Consigli delle sedi non saranno più eletti dagli azionisti della circoscrizione soltanto, ma che vi interverranno gli azionisti tutti quanti o direttamente o facendosi rappresentare all'atto delle elezioni.

Dunque, o Signori, questo pericolo delle minoranze soverchiatrici è scomparso. Di più che cosa ha fatto il Ministro rispetto alla preponderanza delle sedi sulle succursali?

La difficoltà principale messa avanti dall'Ufficio Centrale stava in ciò, che i Consigli delle sedi distribuivano gli assegni dei fondi alle succursali, ebbene il Ministro provvede ora che i fondi alle succursali siano assegnati non più dalle sedi alle succursali ma dal Consiglio superiore; solamente pone la condizione che sia intesa la sede; rispetto ai Consigli delle succursali il progetto primo diceva che sarebbero nominati dalle sedi, oggi invece il Ministro acconsente che siano nominati dal Consiglio superiore.

Per conseguenza, o Signori, viene modificato interamente il progetto primitivo, per cui non veggio più anche in questa parte la discrepanza che esisteva fra le proposte ministeriali e quelle dell'Ufficio Centrale.

Vengo in ultimo alle succursali.

Circa le succursali che cosa obiettava l'Ufficio Centrale? Obiettava che rimanevano staccate troppo dal centro, che erano soggette interamente alle sedi; e qui pure io trovo che in parte l'Ufficio Centrale diceva il vero.

Ma oggi il Ministro modifica il suo progetto, oggi, colla proposta che abbiamo sott'occhi, dichiara che il fondo alle succursali verrà assegnato dal Consiglio superiore, che i Consigli delle succursali non saranno più nominati dai Consigli delle sedi, ma saranno invece

nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio delle sedi.

In che resta la differenza?

Io ciò soltanto che l'Ufficio Centrale domandava che il Consiglio superiore nominasse i Consigli delle succursali sopra doppia lista presentata dai Consigli di sede; invece il Ministro ora dispone che siano nominati dal Consiglio superiore, sulla proposta delle sedi, e le proposte contengano la metà più del numero da nominarsi; vale a dire, se i consiglieri sono sei invece di dodici, quelli da sottoporsi al Consiglio superiore saranno nove.

Per conseguenza, o Signori, o si riguarda al Governatore, o al Consiglio superiore, o ai Consigli delle sedi, o si riguardi alle succursali, mi pare che esaminando le nuove proposte del Ministro, le cose sieno molto facili a conciliarsi e le divergenze sieno pressochè scomparse.

Perciò io opino di lasciare affatto le discussioni astratte, teoretiche e venire al concreto degli articoli della legge in discussione. Propongo intanto o di rinviare le proposte del signor Ministro all'Ufficio Centrale, affinché le studii e le concordi col suo progetto; ovvero di cominciare ad esaminare quelle proposte novelle ad una ad una e mano mano che si applicheranno negli articoli seguenti. Facendo in tal guisa io spero che dopo ciò verremo a quella conciliazione cui accennava il signor Relatore dell'Ufficio Centrale nel terminare il suo discorso.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale domanda la parola. Siccome suppongo che egli voglia rispondere sul merito delle modificazioni proposte dal signor Ministro, sarà bene, anche per l'intelligenza di quanto ha detto il signor Senatore Montanari, che io dia lettura di queste modificazioni.

Senatore Farina, Relatore. Io volevo rispondere per una dichiarazione generica.

Presidente. Allora le do la parola, e dopo leggerò le modifiche proposte dal Ministero.

Senatore Farina, Relatore. Io sono lieto di vedere come il signor Senatore Montanari esprima il buon desiderio della conciliazione, e vi faccio plauso; ma nell'istesso tempo sono dolente di essermi spiegato così male, che non siano risultate abbastanza chiare le discrepanze tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale, sicchè l'onorevole preopinante abbia creduto che le proposte fatte dal signor Ministro potessero evitare gli inconvenienti che l'Ufficio ha segnalati.

L'Ufficio senza avere una cognizione così precisa come quella che in ora risulta dagli emendamenti proposti dal signor Ministro, senza avere, dico, una cognizione così precisa delle sue idee, si ebbe però in genere, dalle comunicazioni avute dal Ministro, un concetto delle medesime, e da questo poté avvedersi che non potevano le medesime paralizzarsi per nulla gli incon-

venienti che il preopinante ha creduto facilmente evitabili.

Del resto l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato, e quando egli creda di rimandare gli emendamenti più chiaramente e distintamente formulati dal signor Ministro egli si farà un dovere di nuovamente prenderli ad esame.

Presidente. Converrà che io dia lettura degli articoli ossia delle modifiche a cui alludeva nel suo discorso il signor Senatore Montanari. Se io avessi potuto credere che egli fosse stato per toccare al merito di queste proposte, sebbene la distribuzione non siasi fatta che al momento stesso in cui il signor Senatore Montanari prendeva la parola, ne avrei data immediata lettura.

Leggerò dunque lo stampato trasmesso dal signor Ministro.

Modifiche agli articoli 16, 27, 32, 58, 59 e 60 del Progetto di Statuto della Banca d'Italia annunciate dal Ministro di Agricoltura nella seduta del Senato del 10 marzo 1864, ed accettate dai rappresentanti delle due Banche.

I.

Consiglio superiore.

Si propone la redazione così:

« Art. 33. Il Consiglio superiore si compone del Governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede.

» Le sedi presso le quali da sei mesi almeno sono iscritte 5000 azioni nomineranno due deputati. I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo rimpiazzerà per tutto il resto del suo mandato.

» Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni quindici giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga.

» Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti almeno dei suoi componenti oltre il Presidente, per gli affari ordinari, e di tre quinti per gli affari di maggior importanza giusta le norme fissate nell'articolo seguente.

» I Vice-Governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo. »

II.

Assemblee locali.

Debbo anzitutto rettificare la redazione, la quale deve essere nella seguente conformità.

Sopprimendo gli articoli 58, 59, 60, si propone la redazione dell'articolo 56 così :

« Nelle città dove la Banca ha una sede, si tengono annualmente, nei giorni stabiliti dal Regolamento, assemblee locali degli azionisti.

» Queste assemblee si compongono degli azionisti iscritti in qualunque sede o succursale del Regno, che posseggano almeno 15 azioni.

• Il Governatore farà l'elenco degli azionisti iscritti tre mesi prima in qualunque delle sedi e succursali, ed ognuno di questi azionisti sarà ammesso nelle assemblee locali.

» Le assemblee non sono valide senza il concorso almeno di 30 azionisti, oltre quelli che sono amministratori, censori ed impiegati della società, e quando il numero delle azioni rappresentate dai primi sia almeno di 1000.

• Se nella prima adunanza convocata, secondo le norme che stabilirà il Regolamento, non si abbia il numero legale, la seconda adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno.

» La seconda adunanza sarà legale, qualunque sia il numero degli azionisti che intervengono e la somma delle azioni rappresentate.

• L'annuncio di convocazione delle assemblee locali dev'essere inserito una volta nella *Gazzetta Ufficiale*, e tre volte nel giornale destinato agli annunci giudiziari nella città ove si raduna l'assemblea. »

Viene l'articolo 16, rammenta il Senato che la discussione di questo articolo fu inviata dopo quella sull'articolo 33.

III.

Relazioni delle sedi colle succursali.

Si propone la redazione così :

« Art. 16. L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

• Il riparto alle succursali che sono nella circoscrizione di una stessa sede sarà fatto, intesa la sede medesima.

» Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi e delle succursali, riferendone al Consiglio superiore. »

Art. 27.

Si propone la redazione dell'ultimo paragrafo così :

« I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio di ciascuna sede. Essi sono rieleggibili.

• La proposta conterrà una metà più del numero dei consiglieri da nominarsi. »

Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai

voti il rinvio formalmente chiesto dal signor Senatore Montanari.

Esso chiese che il Senato rimandi all'Ufficio Centrale le modifiche presentate dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio, affinché le esamini ed in seguito emetta il suo avviso.

L'Ufficio Centrale, come intese il Senato, ha creduto di emettere già il suo avviso, che non sarebbe disposto ad accettare la sostanza di queste modificazioni, ma però non fa difficoltà ad accettar il rinvio.

Se non si domanda la parola metto ai voti il rinvio, ed ove sia accettato, rimane naturalmente sospesa la discussione attuale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Accettando anche il rinvio si potrebbe votare oggi l'articolo 25 sul quale non credo ci sia difficoltà.

Presidente. Siccome la proposta del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fu presentata come una modificazione che desidererebbe di veder accolta dall'Ufficio Centrale (quantunque questo non sembri a ciò disposto), parmi sia meglio, ove sia accettato il rinvio dal Senato, di rimandare tutto intero il progetto all'Ufficio Centrale.

Cbi intende di ammettere il proposto rinvio voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rimane per conseguenza sospesa la discussione sopra questo progetto di legge.

Ora il Senato potrebbe approfittando del tempo che resta, discutere alcuni altri progetti di maggior urgenza che sono in pronto; pertanto darò lettura di una nota di tutti i progetti che sono pronti per la discussione.

1. Corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina (N. 28 *ter*).
2. Pensioni degli impiegati civili (N. 2 *ter*).
3. Maggiore spesa sul bilancio 1862 della marina ai capitoli 15 e 16 (N. 79).
4. Spesa straordinaria per riparazione al palazzo già ducale di Genova (N. 82).
5. Maggiore spesa per rimborsi a favore dell'azienda dei prestiti in Firenze (N. 83).
6. Maggiore spesa per la stazione della ferrovia di Genova (N. 85).
7. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche (N. 86).
8. Maggiore spesa al bilancio 1861 del Ministero della Guerra, categoria 90 e 91 (N. 90).
9. Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici (N. 91).
10. Trasporto del capitolo 172 al 171 del bilancio 1862 dei Lavori Pubblici della somma stanziata per provvista di locomotive (N. 93).
11. Spesa straordinaria per la costruzione di due piroscafi onerari (N. 94).

12. Maggiore spesa per l'unificazione dei debiti dello Stato (N. 78).

13. Spesa straordinaria per provvedere alle esigenze dell'amministrazione del debito pubblico (N. 80).

14. Spesa straordinaria per l'acquisto dell'apparecchio telegrafico del prof. Hughes (N. 89).

Tra tutti questi progetti ve ne sono due che meriterebbero la precedenza, e sarebbero primieramente quello pel corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina, progetto che, rammenterà il Senato, si trovava già all'ordine del giorno; il secondo è quello relativo alle pensioni degli impiegati civili, progetto tanto più urgente, in quanto che riguarda una classe di persone che hanno il loro avvenire in sospeso.

Questo progetto ci fece ritorno dalla Camera dei Deputati con alcune modificazioni; l'Ufficio Centrale del Senato cretè indispensabile di proporre delle nuove, in conseguenza dovendo forse lo medesimo far ritorno alla Camera dei Deputati, credo nell'interesse di questi funzionari, che meritano sicuramente ogni riguardo dal Parlamento, soprattutto quando hanno una lunga ed onorevolissima carriera, di proporre che sia posto primo in discussione e poscia verrà quello relativo al corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina.

Se non vi è osservazione in contrario si passerà immediatamente alla discussione dell'accennato progetto.

(In questo frattempo il Senatore Castelli Edoardo si porta al banco della Presidenza e parla col signor Presidente.)

Il Relatore del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili mi fa presente che gli occorrerebbe, prima di entrare in questa discussione, di avere alcune carte che tiene ancora in casa e varie petizioni che si riferiscono al medesimo, sicchè per non rimanere inoperosi, sarebbe il caso di rimandare a domani la discussione di questo progetto, ed oggi intanto potremmo occuparci di due altri progetti che parmi non debbano dar luogo a discussione, l'uno che già ebbi ad accennare, e l'altro per maggiori spese sul bilancio della marina, procedendo poi alla loro votazione per squittinio segreto, con una sola chiamata, e per la seduta di domani portare all'ordine del giorno il progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi *Atti del Senato*, N. 28^{ter} e 79)

Presidente. Comincio dal dar lettura del progetto di legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola tengo per chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli per metterli partitamente ai voti:

« Art. 1. Alle vacanze esistenti nel numero delle guardie-marina, le quali non si possono colmare coi

mezzi consentiti dalla legge 4 dicembre 1858 sullo avanzamento nell'armata di mare, sarà provveduto nel modo prescritto dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 2. È aperto un corso suppletivo alle regie scuole di marina per aspiranti al posto di guardia-marina di prima classe nello stato maggiore generale della Regia marina.

» Il corso, di cui nel precedente alinea, sarà fornito:

» a) Dagli allievi delle regie scuole di marina che al 1 del prossimo mese di novembre entrano rispettivamente nel 3.º e 4.º anno di corso;

» b) Dai giovani che risulteranno tra i primi cento idonei in un esame di concorso regolato secondo vien prescritto dagli articoli seguenti. A parità di merito saranno preferiti coloro che comprovino di aver combattuto per l'indipendenza italiana. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'esame di concorso di cui al paragrafo b dell'articolo precedente sarà aperto col primo del prossimo mese di ottobre, e vi verranno ammessi i giovani che facciano constare:

a) Di essere italiani;

b) Di essere fisicamente idonei alla vita di mare;

c) Di avere compiuto al primo novembre prossimo il sedicesimo anno di età, e di essere ancora nel diciannovesimo.

» Il limite superiore dell'età è esteso al ventiquattresimo anno non compiuto per coloro che fanno parte della gente di mare. I candidati però che si trovino nell'età tra i 19 e i 24 anni dovranno far constare di avere due anni di navigazione effettiva sulle navi dello Stato o sui bastimenti del commercio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Essi giovani dovranno inoltre subire con successo un esame sulle seguenti materie, cioè:

Aritmetica;

Algebra elementare;

Geometria elementare;

Trigonometria;

Geometria analitica;

Elementi di fisica generale e sperimentale;

Elementi di geografia;

Elementi di lingua francese;

Lingua italiana.

Il tutto a tenore dei programmi da stabilirsi con regolamento »

(Approvato.)

« Art. 5. I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del terzo e quarto anno di corso delle regie scuole di marina.

» Si gli uni che gli altri, per la posizione e la disciplina militare, verranno considerati come guardie-marina di seconda classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno però le competenze delle guardie-marina

di prima classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento di tavola, che sarà per essi quello di una lira al giorno. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino. Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento, e durerà 12 mesi. »

(Approvato.)

« Art. 7. La nave di cui all'articolo precedente sarà considerata per gli effetti della legge 20 giugno 1851, siccome armata in tempo di pace.

» Il tempo passato a bordo della nave anzidetta dai giovani iscritti al corso suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, non sarà considerato come tempo di navigazione utile per la promozione a sottotenente di vascello

» Per quelli già appartenenti alla marineria militare dello Stato sarà considerato però come continuazione del servizio militare. »

(Approvato.)

« Art. 8. Durante il periodo del corso suppletivo, pei giovani che vi sono iscritti, restano sospesi gli effetti delle leggi sulla leva di terra e di mare. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le nomine a guardia-marina di prima classe avranno luogo appena compito l'anno di corso suppletivo.

» I nominati al suddetto grado saranno ripartiti in tre classificazioni; si comprenderanno nella prima gli allievi di quarto anno di corso delle regie scuole di marina, nella seconda gli allievi di terzo anno delle suddette scuole, nella terza tutti i giovani menzionati alla lettera b dell'articolo 2.

» L'anzianità, salva la precedenza determinata dall'ordine di classificazione, sarà regolata tra i compresi in una medesima classificazione per ordine di merito desunto dal risultato degli esami.

» Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi con regolamento.

» Ne saranno esclusi:

» a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta, a norma del prescritto degli articoli 24 e 34, paragrafo 4 del decreto di riordinamento delle regie scuole di marina in data 21 febbraio 1861;

» b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

» c) Quelli che avranno date non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

(Approvato.)

« Art. 10. I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente agli alinea b e c saranno per altri sei mesi esercitati nelle nautiche discipline e nella vita di bordo.

» Ultimati i sei mesi, avrà luogo un nuovo esame teorico-pratico definitivo per approvazione di guardia marina di prima classe.

» Non avranno promozioni quelli che si troveranno nei casi menzionati alle lettere a, b, c dell'articolo precedente.

» Gli esclusi dalla nomina di guardia marina di prima classe non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

» a) Alle scuole di marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 22 dell'ordinamento 21 febbraio 1861;

» b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento i giovani provenienti dalla marineria militare;

» c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente paragrafo a. »

(Approvato.)

« Art. 11. Per eccezione al prescritto dall'articolo precedente, i giovani esclusi pel motivo indicato al paragrafo b dell'articolo 9, qualunque sia la loro provenienza, potranno essere ammessi ad un nuovo corso suppletivo, qualora venisse ordinata con altra legge successiva, e riunissero le condizioni da questa stabilite. »

(Approvato.)

« Art. 12. Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti guardia marina di prima classe saranno stabilite nel bilancio passivo della marina per gli anni 1863 e 1864 in un capitolo apposito intitolato: *Corso straordinario suppletivo alle regie scuole di marina.*

» È aperto all'uso al Ministero della marina un credito di lire 318,000 delle quali, lire 53,000 nel bilancio del 1863, e lire 265,000 in quello del 1864. »

(Approvato.)

Passeremo immediatamente alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1862 della marina, di cui darò lettura dell'

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 700,000 al bilancio 1862 del Ministero della Marina, con applicazione al capitolo 15, *Corpo reale equipaggi*, per lire 400,000, ed al capitolo 16, *Macchinisti, fuochisti e maestranza*, per lire 300,000. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggerò l'articolo per la discussione particolare. (V. sopra.)

Trattandosi di articolo unico e nessuno chiedendo la parola non è il caso di provocare il voto per alzata e

seduta, e si passerà immediatamente al voto per scrutinio segreto.

All'ordine del giorno per la seduta di domani vi sarà il progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili; e dove ci sia tempo si porterebbero anche, ove il Senato lo approvi, all'ordine del giorno i seguenti due progetti di legge:

Autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 delle finanze per riparazioni al palazzo già ducale di Genova.

Maggiore spesa sul bilancio 1863 delle finanze per rimborsi a favore dell'Asianda dei Presti in Firenze.

Se non vi sono osservazioni in contrario l'ordine del giorno per domani alle 2 in adunanza pubblica rimane stabilito nella conformità che ho testè accennato.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo a maggiori spese sul bilancio 1862 della marina ai capitoli 15 e 16.

Votanti 90

Favorevoli 78

Contrari 12

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge pel corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina.

Votanti 90

Favorevoli 85

Contrari 5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).